

Set Informativo

POLIZZA COLLETTIVA DI ASSICURAZIONE

“GAP Protezione Leasing”

Il presente set informativo, contiene:

- Documento Informativo Precontrattuale Danni
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo Danni
- Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario
- Modulo di Adesione
- Informativa sulla protezione dei dati

E deve essere consegnato all'Assicurato prima della adesione alla Polizza Collettiva

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la documentazione informativa precontrattuale.

La copertura assicurativa è facoltativa.

Assicurazione Perdita Totale

DIP – Documento informativo precontrattuale relativo al Prodotto assicurativo



Compagnia: PSA Insurance Europe Limited

Indirizzo: MIB House, 53, Abate Rigord Street, Ta' Xbiex, Malta Numero di registro:
C68963

Prodotto: GAP Protezione Leasing

Questo documento informativo fornisce un riassunto delle principali caratteristiche della nostra polizza, quali le coperture, le esclusioni, la durata ed altri importanti elementi da conoscere. Per questo motivo non può essere considerato esaustivo. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza GAP Protezione Leasing è una Polizza Collettiva stipulata da Banca PSA Italia S.p.A. (Contraente) per conto dei propri clienti sottoscrittori di un contratto di locazione finanziaria per concessione in locazione di un Autoveicolo che ed è un'assicurazione auto facoltativa che permette all'assicurato di ricevere un'indennità complementare in caso di Furto Totale o Distruzione per Danno Totale dell'Autoveicolo. La polizza è complementare ed integrativa alle tradizionali coperture RC Auto e/o A.R.D. (Auto Rischi Diversi: furto/incendio/kasko/collisione).



Che cosa è assicurato?

- ✓ Furto Totale dell'Autoveicolo;
- ✓ Distruzione per Danno Totale dell'Autoveicolo, in seguito a un incidente o una catastrofe naturale.

La Prestazione per il caso di Furto Totale o Distruzione per Danno Totale è così regolata:

▪ Prima indennità:

L'Assicuratore, in caso di Sinistro, liquiderà alla Contraente il valore maggiore tra i seguenti punti a) e b):

- a) la **differenza**, al giorno del Sinistro, fra il **Debito Residuo** ancora dovuto dall'Aderente/Assicurato alla Contraente, al quale verrà sommato, se presente, il **Primo Canone Maggiorato** e **fino a un limite del 20 % del Valore di Acquisto dell'Autoveicolo**, e **Franchigia** e il **Valore Commerciale** dell'Autoveicolo alla data del Sinistro.
Nell'ipotesi in cui l'Aderente disponga di altra/e copertura/e assicurativa/e per il caso di furto e/o distruzione dell'Autoveicolo, la Prima indennità è completata dal rischio accessorio legato all'applicazione di una franchigia da parte dell'assicuratore dell'**Assicurazione Principale: tale perdita finanziaria sarà indennizzata fino ad un massimo di 800 Euro.**
- b) il 30% (trenta per cento) del **Valore Commerciale** dell'Autoveicolo alla data del Sinistro.

▪ Seconda Indennità (Bonus di Fedeltà):

Se entro 90 giorni dalla data del Sinistro l'**Aderente/Assicurato** concluderà un contratto con il Contraente per un prodotto bancario finalizzato a finanziare un nuovo veicolo del network di PSA, beneficerà di un indennizzo complementare corrispondente al 10% del valore di acquisto del nuovo veicolo.



Che cosa non è assicurato?

Non possono essere assicurati Autoveicoli:

- ✗ di peso, a pieno carico, superiore ai trentacinque (35) quintali
- ✗ che abbiano superato gli 8 anni dalla data di prima immatricolazione.
- ✗ che non siano stati finanziati dall'Aderente tramite contratto di locazione finanziaria sottoscritto con Banca PSA Italia S.p.A.



Ci sono limiti di copertura?

L'Assicuratore non verserà alcun indennizzo nel caso in cui il Sinistro sia causato da:

- ! a) dolo o colpa grave dell'Aderente o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza dell'Autoveicolo assicurato);
- ! b) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- ! c) atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- ! d) partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti.

La copertura è esclusa anche nel caso in cui l'Autoveicolo assicurato sia risultato, al momento del Sinistro:

! e) utilizzato per trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;

! f) guidato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;

! g) guidato in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico in vigore conformemente al Codice della Strada) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;

! h) soggetto a manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;

! i) circolante "fuori strada" ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico degli autoveicoli privati.

Inoltre, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa e, pertanto, l'indennizzo non è dovuto:

! l) per ogni Autoveicolo destinato ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici).

! m) per ogni Autoveicolo che non sia coperto da polizza Responsabilità Civile Auto al momento dell'adesione alla Polizza o al momento del Sinistro;

! n) per i ciclomotori ed i motoveicoli;

! o) per ogni Autoveicolo concesso in locazione e/o noleggio da una società diversa dalla Contraente;

! p) per ogni Autoveicolo utilizzato a fini sportivi o di competizione e/o che sia stato oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche;

! q) se il Sinistro avviene al di fuori dei Paesi indicati sulla Carta Verde internazionale di assicurazione;

! r) se, alla data del Sinistro, il l'Autoveicolo non era coperto dall'assicurazione R.C. auto obbligatoria per la circolazione veicoli a motore.



Dove vale la copertura?

La copertura assicurativa ha validità in Italia e, solo se l'Autoveicolo vi si trovi transitoriamente (cioè per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi), nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Verde Internazionale di Assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato anticipatamente per l'intera durata mensile della Polizza a mezzo mandato SEPA insieme ai canoni di rimborso della locazione finanziaria dovuti in base al contratto di locazione finanziaria.

Il Premio sarà pagato tramite Banca PSA Italia S.p.A. che, in qualità di Contraente, lo corrisponderà all'Assicuratore.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Aderente aderisce alla Polizza con le seguenti modalità:

- qualora la Polizza sia conclusa attraverso call center e adesione telefonica da parte dell'Aderente: l'adesione si perfezionerà verbalmente, in termini vincolanti, all'atto del contatto telefonico. La copertura decorre dalle ore 24 dell'iniziale adesione;

- qualora la Polizza sia conclusa attraverso il sito internet previo invio all'Aderente di e-mail con indicazione del link che rimanda al sito internet dove l'Aderente aderisce alla Polizza in modalità online: la copertura assicurativa decorre dalla data di sottoscrizione da parte dell'Aderente.

La Polizza ha durata di un mese ed è automaticamente rinnovabile, in assenza di disdetta, per un uguale periodo di un mese, e così via in occasione di ogni successiva scadenza e non potrà comunque avere una durata superiore a quella del contratto di locazione finanziaria per la concessione dell'Autoveicolo oggetto di copertura. La copertura decorre dalla consegna dell'Autoveicolo se questa avviene dopo l'adesione.

La copertura assicurativa, oltre che alla sua naturale scadenza, cessa anticipatamente e nessun Premio sarà più dovuto dall'Aderente nei seguenti casi:

- a) l'Autoveicolo oggetto della copertura assicurativa viene venduto;
- b) automaticamente, il giorno in cui termina il contratto di locazione finanziaria con la Contraente, o alla data dell'opzione di acquisto o anticipatamente;
- c) in caso di mancato pagamento dei canoni di locazione finanziaria;
- d) in caso di mancato rinnovo della Polizza;
- e) in caso di pagamento della Prestazione per Distruzione per Danno Totale o Furto Totale (le due prestazioni non sono pertanto cumulabili);
- f) in caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria da parte della Contraente o domanda di risoluzione dello stesso (la copertura cessa alla stessa data di risoluzione del contratto di locazione finanziaria);
- g) in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria o domanda di risoluzione dello stesso (la copertura cessa alla stessa data di risoluzione del contratto di locazione finanziaria).



Come posso disdire la polizza?

L'Aderente ha diritto di recedere dal contratto di assicurazione entro il termine di 14 giorni dall'adesione ai sensi dell'art. 67- duodecies del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) con lettera raccomandata a.r. inviata all'Assicuratore presso la sede legale della Contraente. Comunque l'Assicuratore accetterà recesso inviati entro il termine limite di 60 giorni dall'adesione



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il Modulo di Adesione, hai il dovere di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sulle circostanze del rischio da assicurare.

In corso di contratto, sei tenuto a comunicare all'Assicuratore qualsiasi mutamento che possa modificare la valutazione del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché, in alcuni casi, la cessazione dell'assicurazione.

Quando si verifica un Sinistro, hai il dovere di denunciarlo tempestivamente entro un termine non superiore a 5 giorni e devi inviare la documentazione richiesta dall'Assicuratore al fine di una corretta gestione e valutazione del Sinistro.

Assicurazione PERDITA TOTALE

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Impresa: PSA Insurance Europe Limited
Indirizzo: MIB House, 53, Abate Rigord Street, Ta' Xbiex, Malta
Prodotto: GAP Protezione Leasing

Questo DIP aggiuntivo Danni è stato redatto in data 01/08/2021 ed è l'ultimo aggiornamento disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

PSA Insurance Europe Limited Ltd, è una società facente parte del Gruppo Peugeot SA e del Gruppo Santander Consumer Finance, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento della Malta Financial Services Authority (MFSA) n. C68963, operante in Italia in regime di libera prestazione dei servizi.

Sede legale: 53, MIB House, Abate Rigord Street - Ta' Xbiex, XBX 1122, Malta.

Indirizzo di posta elettronica: psainsurance@mps.com

Sito internet: <http://www.psainsurance.it>

Il patrimonio netto di **PSA Insurance Europe Ltd** € 66,196,451 costituito da un capitale sociale di € 2,700,000 e un conferimento di capitale di € 63,496,451. L'indice di solvibilità è pari al 126% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla Direttiva Solvibilità II 2009/138/CE, entrata in vigore il 1° Gennaio 2016. I suddetti dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione finanziaria al 31 dicembre 2020.

Le informazioni e i relativi aggiornamenti, incluse le Relazioni sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria, sono pubblicati sul sito internet: <http://www.psainsurance.it> dopo l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

La Prestazione massima garantita dall'Assicuratore è pari a € 15.000.

La prestazione relativa al Furto Totale non potrà in alcun caso cumularsi con quella relativa alla Distruzione per Danno Totale.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro: I Sinistri devono essere denunciati tempestivamente, e comunque entro un termine non superiore a 5 giorni, telefonando al numero 02-365.297.863 oppure per iscritto con lettera raccomandata inviata a Banca PSA Italia S.p.A., presso IdeaCall S.r.l., via Goldoni 38/40 – 20090 – Trezzano Sul Naviglio (MI).

La società IdeaCall S.r.l., si occupa del servizio alla clientela.

Banca PSA Italia S.p.A. sarà responsabile dell'amministrazione dei Sinistri mentre la liquidazione dei sinistri sarà di responsabilità dell'Assicuratore, PSA Insurance Europe Ltd.

L'Aderente o i suoi aventi causa dovranno fornire all'Assicuratore la seguente documentazione: In

caso di Furto Totale

- Copia di denuncia di Furto Totale dell'Autoveicolo, oggetto della copertura, sporta presso la Pubblica Autorità;
- Estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA;
- Copia del certificato di proprietà (da richiedere all'Aderente);
- Copia del contratto di locazione finanziaria e modulo di denuncia di Sinistro compilato in tutte le sue parti e sottoscritto;
- Quietanza di liquidazione del Sinistro relativa all'eventuale Polizza Auto Rischi Diversi e copia delle relative condizioni di assicurazione;
- Copia della patente di guida del conducente al momento del Sinistro;
- Copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo oggetto della copertura;
- Copia della fattura di acquisto.

In caso di Distruzione dell'Autoveicolo per Danno Totale

- dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato;
- copia del certificato di proprietà (da richiedere all'Aderente);
- copia del contratto di locazione finanziaria e modulo di denuncia di Sinistro compilato in tutte le sue parti e sottoscritto;
- estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA;
- quietanza di liquidazione del Sinistro relativa alla eventuale Polizza Auto Rischi Diversi e copia delle relative condizioni di assicurazione;
- copia della patente di guida del conducente al momento del Sinistro;
- copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo;
- copia della fattura di acquisto;
- copia della perizia che certifichi la distruzione totale dell'Autoveicolo.

In ogni caso, l'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione, anche in caso di decesso dell'Aderente, o di prevedere accertamenti di diversa natura.

Assistenza diretta/in convenzione: non vi sono altri enti/strutture convenzionate con l'Assicuratore.

Gestione da parte di altre imprese: non vi sono altre imprese assicurative coinvolte.

Prescrizione: i diritti derivanti dalla Polizza si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fondano. In caso di Sinistro, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui vieni a conoscenza di esso, se provi di non esserne venuto a conoscenza fino a quel momento.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Aderente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, e in determinati casi la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 e 1910, comma 2, del c.c.

Obblighi dell'impresa

L'Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro a seguito della ricezione della documentazione completa comprovante il Furto Totale o la Distruzione per Danno Totale ed entro 30 giorni da tale ricezione.



Quando e come devo pagare?

Premio

Il Premio mensile corrisponde allo 0,12% del Valore d'Acquisto, imposte incluse. Quindi viene calcolato come segue: **Premio mensile = Valore d'Acquisto x 0,12%**

Rimborso

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Se l'Aderente non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui l'Aderente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute l'Aderente non paga i Premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	L'Aderente ha diritto di recedere dal contratto di assicurazione entro il termine di 14 giorni dall'adesione ai sensi dell'art. 67- duodecies del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) con lettera raccomandata a.r. inviata all'Assicuratore presso la sede legale della Contraente. Comunque l'Assicuratore accetterà reccesi inviati entro il termine limite di 60 giorni dall'adesione.
Risoluzione	Puoi comunicarci formalmente la tua disdetta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. a Banca PSA Italia S.p.A. – Centro Servizi alla Clientela, Via Gallarate 199 - 20151 - Milano, da inviarsi con un preavviso non inferiore a dieci giorni da ciascuna scadenza contrattuale.



A chi è rivolto questo prodotto?

La Polizza è rivolta alle persone fisiche e giuridiche che abbiano richiesto un finanziamento presso la Banca PSA per la concessione in locazione finanziaria di un Autoveicolo del network PSA.



Quali costi devo sostenere?

I costi a carico dell'Aderente relativi alla gestione della Polizza, calcolati sul Premio (al netto delle imposte) e già inclusi nel tasso di premio sopra indicato, sono pari al 35%. Tali costi rappresentano la quota parte percepita in media dal Contraente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami relativi alla presente Polizza, devono essere presentati per iscritto dall'esponente al seguente indirizzo postale: PSA Insurance Europe Ltd c/o Banca PSA Italia S.p.A. Via Gallarate 199, 20151 Milano (MI) Oppure per e-mail al Responsabile dei Reclami all'indirizzo: psainsurance-complaints@mpsa.com. L'Assicuratore s'impegna a comunicare per iscritto l'avvenuto ricevimento del reclamo non appena ricevuto e a rispondere e definitivamente allo stesso entro 15 giorni dalla data di ricezione di tutti i documenti necessari al suo esame. Nel caso in cui l'analisi del reclamo non sia completata entro 15 giorni dalla sua ricezione, l'Assicuratore informerà il reclamante su: i. le cause del ritardo; ii. il nuovo termine temporale previsto per la risoluzione del reclamo.
Alla Malta Financial Services Authority (MFSA)	Se il richiedente non si ritiene soddisfatto dell'esito del reclamo l'esponente potrà rivolgersi all'Autorità di vigilanza maltese The Office of the Arbiter for Financial Services istituita ai sensi del Arbiter for Financial Services Act (Cap.555) sito in 1st Floor, St Calcedonius Square, Floriana FRN 1530, Malta.; numero di telefono: 00356 80072366 oppure 00356 21249235, oppure compilando un questionario disponibile al seguente indirizzo: https://www.mfsa.mt/consumers/complaints/?ver=10000
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Assicuratore.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la liquidazione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS oppure direttamente al sistema estero competente – individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/fin-net - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA ALL'ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

GLOSSARIO

Data dell'ultimo aggiornamento: 1 Novembre 2021

Qui di seguito sono riportate le definizioni dei termini assicurativi impiegati nel Set Informativo.

Aderente/Assicurato: la persona fisica o giuridica che ha sottoscritto un contratto di locazione finanziaria concesso da Banca PSA Italia S.p.A. per la concessione di un Autoveicolo avente le caratteristiche di cui all'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione e che ha aderito Polizza Collettiva.

Assicuratore: PSA Insurance Europe Ltd.

Assicurazione Principale: la polizza R.C. Auto sottoscritta dall'Aderente/Assicurato con una compagnia di assicurazione diversa da PSA Insurance Europe Ltd;

Autoveicolo: l'Autoveicolo finanziato in favore dell'Aderente attraverso un contratto di locazione finanziaria dalla Contraente e che viene indicato nel Modulo di Adesione alla Polizza di Assicurazione Collettiva "GAP Protezione Leasing" N° IT5H01.

Beneficiario: il soggetto che ha diritto alla Prestazione.

Condizioni Generali di Assicurazione: l'insieme delle clausole che disciplinano la presente polizza collettiva, regolando i rispettivi rapporti tra Assicuratore, Contraente ed Aderente.

Contraente: Banca PSA Italia S.p.A., iscritta nell'elenco degli intermediari annessi al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi ("RUI") sub. n. D000533343 che stipula la presente Polizza .

Debito Residuo: è pari alla somma delle seguenti voci:

- tutti i canoni residui del contratto di locazione finanziaria che, alla data del Sinistro, l'Aderente/Assicurato deve ancora corrispondere alla Contraente in forza del piano di ammortamento (vigente alla data del Sinistro), dal quale sarà dedotto l'ammontare dei canoni scaduti e non pagati dall'Aderente/Assicurato alla data del Sinistro;
- il prezzo di opzione di acquisto inizialmente pattuito e contenuto nel contratto di locazione finanziaria sottoscritto dall'Aderente/Assicurato con la Contraente;

Data di Decorrenza: data di decorso dell'operatività della garanzia assicurativa.

Distruzione per Danno Totale: si intende la distruzione dell'Autoveicolo, con conseguente demolizione del relitto, dovuta a incendio, eventi naturali e socio-politici, collisione con altro autoveicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada. Il danno è totale quando il costo della riparazione è pari o superiore all'80% del Valore Commerciale dell'Autoveicolo al giorno del Sinistro.

Furto Totale: per Furto Totale dell'Autoveicolo si intende furto dell'Autoveicolo senza ritrovamento nei trenta giorni successivi decorrenti dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità.

IVASS: è l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo che dal 1 gennaio 2013 succede in tutti i poteri, funzioni e competenze precedentemente attribuite all'ISVAP.

Parti: Contraente, Aderente/Assicurato e Assicuratore, laddove non diversamente specificato nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

Polizza: la polizza collettiva "GAP Protezione Leasing" n. IT5H01 stipulata da PSA Insurance Europe Ltd e Banca PSA Italia S.p.A..

Premio: la somma dovuta all'Assicuratore in conformità a quanto stabilito dall'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.



Prestazione: l'indennità liquidabile dall'Assicuratore in base alle condizioni previste dalla Polizza.

Primo Canone Maggiorato: qualsiasi primo canone il cui ammontare è superiore al secondo o il cui ammontare è superiore al terzo in caso in cui il secondo sia nullo.

Sinistro: Evento dannoso, consistente nel Furto Totale o nella Distruzione per Danno Totale dell'Autoveicolo, al cui verificarsi viene erogata la prestazione nei limiti previsti nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

Valore Commerciale: il prezzo più alto tra il valore di mercato, non comprensivo di IVA, dell'Autoveicolo assicurato al momento del Sinistro riportato su Eurotax Giallo e il valore liquidato all'Aderente/Assicurato da un altro assicuratore in virtù di un'altra copertura assicurativa esistente sull'Autoveicolo.

Nel caso in cui l'Autoveicolo non sia presente su Eurotax Giallo il prezzo sarà determinato da un Perito nominato dall'Assicuratore.

Valore d'Acquisto: è il prezzo dell'Autoveicolo così come indicato nella fattura d'acquisto intestata al Contraente o in altro documento equivalente.

Welcome Pack: plico inviato via posta all'Aderente contenente Welcome letter e Set informativo comprensivo del Modulo di adesione in duplice copia.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE GARANZIA

“GAP Protezione Leasing” INSURANCE

POLIZZA COLLETTIVA N. IT5H01

Data dell'ultimo aggiornamento: 1 Novembre 2021

Art. 1. Oggetto della Polizza

L'assicurazione ha per oggetto il rischio di Furto Totale o Distruzione per Danno Totale dell'Autoveicolo. A fronte di tali eventi di danno l'Assicuratore riconosce all'Aderente/Assicurato un indennizzo, al momento in cui si verifica un Sinistro, come definito dalle condizioni e nei limiti contenuti nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a quelli indicati nei successivi articoli 8 ("Prestazione assicurativa"), 9 ("Massimali") e 10 ("Esclusioni").

Art. 2. Soggetti assicurati e veicoli assicurabili

Possono essere assicurati solo gli Autoveicoli di peso, a pieno carico, inferiore o uguale ai trentacinque (35) quintali purché non siano trascorsi più di 8 anni dalla data di prima immatricolazione ed a condizione che siano stati concessi in locazione finanziaria all'Aderente tramite sottoscrizione di un contratto di locazione finanziaria con la Contraente. In nessun caso l'adesione alla Polizza costituisce condizione per la sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria.

Per poter beneficiare della copertura assicurativa, l'Aderente deve inoltre pagare regolarmente il Premio secondo le modalità previste dalla Polizza e/o dal contratto di locazione finanziaria con la Contraente.

Art. 3. Durata, decorrenza e cessazione delle garanzie

La Polizza ha durata di un mese ed è automaticamente rinnovabile, in assenza di disdetta, per un uguale periodo di un mese, e così via in occasione di ogni successiva scadenza a condizione che il pagamento del Premio sia regolare. Ciascuna parte (Assicuratore e Aderente) potrà comunicare formalmente la propria disdetta a mezzo raccomandata a Banca PSA Italia S.p.A. – Centro Servizi alla Clientela, Via Gallarate 199 - 20151 - Milano, da inviarsi con un preavviso non inferiore a dieci giorni da ciascuna scadenza contrattuale.

La copertura decorre dalle ore 24 dell'iniziale adesione, da effettuarsi secondo le modalità di cui al successivo articolo 4. La copertura decorre dalla consegna dell'Autoveicolo se questa avviene dopo la vostra adesione.

Resta fermo il diritto di ripensamento di cui all'art. 67- duodecies del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), che l'Aderente dovrà direttamente comunicare con lettera raccomandata a.r. inviata all'Assicuratore presso la sede legale della Contraente entro il termine di 14 giorni dall'adesione. Comunque l'Assicuratore accetterà recesso inviati entro il termine limite di 60 giorni dall'adesione. In tal caso l'Assicuratore rimborserà all'Aderente/Assicurato per il tramite della Contraente il Premio per il periodo non goduto. La garanzia assicurativa non potrà comunque avere una durata superiore a quella del contratto di locazione finanziaria per il finanziamento dell'Autoveicolo oggetto di copertura.

La garanzia, oltre che alla scadenza naturale sopra indicata, cessa anticipatamente nel caso in cui:

- a) l'Autoveicolo oggetto della copertura assicurativa venga venduto;
- b) automaticamente, il giorno in cui termina il contratto di locazione finanziaria con la Contraente, o alla data dell'opzione di acquisto o anticipatamente;
- c) In caso di mancato pagamento dei canoni di locazione finanziaria;
- d) In caso di mancato rinnovo della Polizza;
- e) in caso di liquidazione della Prestazione assicurativa per Distruzione per Danno Totale o Furto Totale (le due prestazioni non sono pertanto cumulabili).

Art. 4. Adesione

L'Aderente aderisce alla Polizza nelle seguenti modalità:

- qualora la Polizza sia conclusa attraverso call center e adesione telefonica da parte dell'Aderente: la copertura assicurativa della Polizza decorre dalle ore 24:00 del giorno dell'adesione telefonica da parte dell'Aderente in conformità con quanto stabilito all'art. 3. In ogni caso l'Aderente sarà tenuto a consegnare alla Contraente il Modulo di Adesione debitamente sottoscritto inviandolo a mezzo posta al seguente indirizzo Banca PSA Italia S.p.A., presso IdeaCall Srl, via Goldoni 38/40 – 20090 – Trezzano Sul Naviglio (MI), che opera in qualità di collaboratore, iscritta nell'elenco degli intermediari annessi al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi ("RUI") sub. D n. 000533343;

- qualora la Polizza sia conclusa attraverso il sito internet previo invio all'Assicurato di e-mail con indicazione del link che rimanda al sito internet dove l'Assicurato aderisce alla Polizza in modalità online: la copertura assicurativa della Polizza decorre dalla data di sottoscrizione da parte dell'Assicurato mediante utilizzo di soluzioni di firma elettronica messe a disposizione dall'Intermediario.

Art. 5. Pagamento del Premio

Il Premio per ciascun periodo di operatività contrattuale mensile sarà calcolato moltiplicando il Valore d'Acquisto per il tasso dello 0,12% imposte incluse.

Quindi viene calcolato come segue:

Premio mensile = Valore d'Acquisto x 0,12%

L'ammontare del Premio, calcolato come sopra indicato, comprende l'imposta d'assicurazione, attualmente pari al 13,5%.

Il Premio rimane invariabile per tutta la durata della garanzia, ad eccezione di modifiche dell'imposta di assicurazione.

Il Premio non potrà superare un ammontare annuale di 492 €, ovvero un premio mensile 41€.

I costi a carico dell'Assicurato relativi alla gestione della Polizza, calcolati sul Premio (al netto delle Imposte) e già inclusi nel tasso di premio sopra indicato, sono pari al 35%.

Tali costi rappresentano la quota parte percepita in media dalla Contraente.

In deroga a quanto previsto dall'art. 1891 c.c. il Premio sarà corrisposto direttamente dall'Aderente e pagato tramite la Contraente. In particolare la Contraente addebiterà il Premio mensile unitamente all'addebito delle rate di rimborso del canone di locazione, a partire dalla data indicata sul Modulo di Adesione.

Il pagamento del Premio sarà effettuato mediante mandato SEPA.

Art. 6. Estinzione anticipata del contratto di locazione finanziaria

Le coperture assicurative della presente Polizza, oltre che alla naturale scadenza, cessano di avere efficacia anticipatamente, e nessun Premio sarà più dovuto dall'Aderente/Assicurato nei seguenti casi:

- a) pagamento della Prestazione per Distruzione per Danno Totale o Furto Totale (le due prestazioni non sono pertanto cumulabili);
- b) in caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria da parte della Contraente o domanda di risoluzione dello stesso (la copertura cessa alla stessa data di risoluzione del contratto di locazione finanziaria);
- c) in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria (la copertura cessa alla stessa data di risoluzione del contratto di locazione finanziaria).

L'Assicuratore restituirà all'Aderente la parte non goduta del Premio pagato, al netto delle imposte.

L'Assicuratore tratterrà dall'importo dovuto € 20 a titolo di spese amministrative sostenute per il rimborso del Premio. Qualora l'importo dovuto risultasse inferiore a € 20 nulla sarà dovuto dall'Assicuratore all'Aderente.

Art. 7. Sospensione delle garanzie

Ai sensi dell'articolo 1901 del c.c. se l'Aderente non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui l'Aderente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute l'Aderente non paga i Premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Art. 8. Prestazione assicurativa

La Prestazione per il caso di Furto Totale o Distruzione per Danno Totale è così regolata:

8.1 Prima indennità:

L'Assicuratore, in caso di Sinistro, liquiderà alla Contraente il valore maggiore tra i seguenti punti a) e b):

- a) la **differenza**, al giorno del Sinistro, fra il **Debito Residuo (DR)** ancora dovuto dall'Aderente/Assicurato alla Contraente, al quale verrà sommato, se presente, il **Primo Canone Maggiorato (A)** e **fino a un limite del 20 % del Valore di Acquisto dell'Autoveicolo**, e **Franchigia (F)** e il **Valore Commerciale (VC)** dell'Autoveicolo alla data del Sinistro.
Nell'ipotesi in cui l'Aderente disponga di altra/e copertura/e assicurativa/e per il caso di furto e/o distruzione dell'Autoveicolo, la Prima indennità è completata dal rischio accessorio legato all'applicazione di una franchigia da parte dell'assicuratore dell'**Assicurazione Principale: tale perdita finanziaria sarà indennizzata fino ad un massimo di 800 Euro.**

Per maggiore chiarezza, la differenza verrà calcolata come dalla formula seguente:

$$\text{Indennità} = (\text{DR} + \text{A} + \text{F}) - \text{VC}$$

- b) il 30% (trenta per cento) del **Valore Commerciale** dell'Autoveicolo alla data del Sinistro.

8.1.1 Beneficiari

- a) **L'Assicurato è il Beneficiario dell'ammontare del Primo Canone Maggiorato nei limiti stabiliti dall' art. 8.1 lettera a), nonché della Franchigia applicata dall'Assicurazione Principale fino ad un massimo di 800 euro.**
- b) **Nell'evento in cui l'ammontare del punto a) risultasse maggiore rispetto al punto b), la Contraente è il Beneficiario dell'ammontare risultante dalla differenza fra il Debito Residuo ed il Valore Commerciale dell'Autoveicolo calcolati alla data del Sinistro.**

- c) Nell'evento in cui l'ammontare del punto b) risultasse maggiore rispetto al punto a), l'Assicurato sarà il Beneficiario dell'indennità composta dai seguenti punti:
- Il Primo Canone Maggiorato, nei limiti stabiliti dall'art. 8.1 lettera a);
 - La franchigia, ove applicata nell'Assicurazione Principale;
 - il 30% del Valore Commerciale dell'Autoveicolo alla data del Sinistro dal cui importo viene dedotto l'importo del Debito Residuo al momento del Sinistro.

8.2 Seconda Indennità (Bonus di Fedeltà):

Se entro 90 giorni dalla data del Sinistro l'Aderente/Assicurato concluderà un contratto con la Contraente per un prodotto bancario finalizzato a finanziare un nuovo veicolo del network di PSA, beneficerà di un indennizzo complementare corrispondente al 10% del valore di acquisto del nuovo veicolo.

8.2.1 Beneficiari

L'Aderente/Assicurato è il solo Beneficiario della Seconda Indennità (Bonus di Fedeltà).

Art. 9. Massimali

La Prestazione massima garantita dall'Assicuratore è pari a € 15.000.

La prestazione relativa al Furto Totale non potrà in alcun caso cumularsi con quella relativa alla Distruzione per Danno Totale. L'inosservanza dolosa degli obblighi di avviso contenuti nella presente polizza può comportare la perdita dell'indennizzo. Anche ai fini di quanto sopra si applicano alla Polizza, ed a carico dell'Aderente/Assicurato, le disposizioni di cui all'art. 1910 c.c e gli obblighi di avviso ivi specificati.

Art. 10. Esclusioni

La Prestazione non è dovuta in caso di Sinistro causato da:

- dolo o colpa grave dell'Aderente o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza dell'Autoveicolo assicurato);
- sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti;

Parimenti la copertura è esclusa nel caso in cui l'Autoveicolo assicurato sia risultato, al momento del Sinistro:

- utilizzato per trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;
- guidato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- guidato in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico in vigore conformemente al Codice della Strada) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- soggetto a manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- circolante "fuori strada" ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico degli autoveicoli privati.

Inoltre, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa e, pertanto, la Prestazione non è dovuta per:

- ogni Autoveicolo destinato ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici);
- ogni Autoveicolo che non sia coperto da polizza Responsabilità Civile Auto al momento dell'adesione alla Polizza o al momento del Sinistro;
- i ciclomotori ed i motoveicoli;
- ogni Autoveicolo concesso in locazione e/o noleggio (con o senza conducente) da una società diversa dalla Contraente;
- ogni Autoveicolo utilizzato a fini sportivi o di competizione e/o che sia stato oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche;
- se il Sinistro avviene all'estero o al di fuori dei paesi indicati sulla Carta Verde internazionale di assicurazione;
- se, alla data del Sinistro, l'Autoveicolo non era coperto dall'assicurazione R.C. obbligatoria circolazione veicoli a motore;

AVVERTENZA: Nell'ipotesi in cui l'Aderente abbia contratto e disponga di altra/e copertura/e principale (R.C. auto e/o Auto Rischi Diversi) e/o per i rischi di furto o distruzione dell'Autoveicolo, la Prestazione non è mai dovuta se:

- l'assicuratore della/e copertura/e principale/i non interviene per indennizzare il Sinistro dell'Autoveicolo;
- l'assicuratore della/e copertura/e principale/i rifiuta l'indennità all'Aderente/Assicurato.

Art. 11. Titolare dell'interesse assicurativo e del diritto alla liquidazione dell'indennizzo.

Il diritto all'indennizzo spetta all'Aderente (o ai suoi successori mortis causa), il quale potrà scegliere la modalità di liquidazione dell'indennizzo tra le diverse opzioni indicategli dall'Assicuratore con apposita comunicazione scritta che gli sarà inviata successivamente all'apertura della pratica relativa al Sinistro.

In particolare egli avrà la facoltà di avvalersi dell'indennizzo al fine di estinguere o ridurre (fino alla concorrenza delle somme dovute a titolo di indennizzo) il proprio eventuale debito nei confronti di Banca PSA Italia S.p.A., autorizzando PSA Insurance Europe ad operare in tal senso.

Art. 12. Denuncia dei Sinistri

I Sinistri devono essere denunciati tempestivamente, e comunque entro un termine non superiore a 5 giorni dalla data del



PSA INSURANCE EUROPE Ltd

Sinistro, telefonando al numero 02-365.297.863 oppure per iscritto con lettera raccomandata inviata a Banca PSA Italia S.p.A., presso IdeaCall Srl, via Goldoni 38/40 – 20090 – Trezzano Sul Naviglio (MI).

Banca PSA Italia S.p.A. sarà responsabile dell'amministrazione dei Sinistri e la liquidazione dei sinistri sarà di responsabilità dell'Assicuratore.

La mancata denuncia del Sinistro può comportare la perdita dell'indennizzo per le conseguenze di cui agli artt. 1913 e 1915 c.c..

In ogni caso, ai fini della liquidazione della Prestazione, l'Aderente o i suoi aventi causa dovranno fornire all'Assicuratore la seguente documentazione:

In caso di Furto Totale

- a) copia di denuncia di Furto Totale dell'Autoveicolo, oggetto della copertura, sporta presso la Pubblica Autorità;
- b) estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA;
- c) copia del certificato di proprietà (da richiedere all'Aderente);
- d) copia del contratto di locazione finanziaria dell'Autoveicolo assicurato e modulo di denuncia di Sinistro compilato in tutte le sue parti e sottoscritto;
- e) quietanza di liquidazione del Sinistro relativa all'eventuale Polizza Auto Rischi Diversi e copia delle relative condizioni di assicurazione;
- f) copia della patente di guida del conducente al momento del Sinistro;
- g) copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo oggetto della copertura;

In caso di Distruzione dell'Autoveicolo per Danno Totale

- a) dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato;
- b) copia del certificato di proprietà (da richiedere all'Aderente);
- c) copia del contratto di locazione finanziaria dell'Autoveicolo assicurato e modulo di denuncia di Sinistro compilato in tutte le sue parti e sottoscritto;
- d) estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA;
- e) quietanza di liquidazione del Sinistro relativa alla eventuale Polizza Auto Rischi Diversi e copia delle relative condizioni di assicurazione;
- f) copia della patente di guida del conducente al momento del Sinistro;
- g) copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo;
- h) copia della perizia che certifichi la perdita totale dell'Autoveicolo.

In ogni caso, l'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione, anche in caso di decesso dell'Aderente, o di prevedere accertamenti di diversa natura.

I diritti derivanti dalla Polizza si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fondano. In caso di Sinistro, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui l'Aderente viene a conoscenza di esso, se prova di non esserne venuto a conoscenza fino a quel momento.

Art. 13. Liquidazione dei Sinistri

L'Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro a seguito della ricezione della documentazione completa comprovante il Furto Totale o la Distruzione per Danno Totale ed entro 30 giorni da tale ricezione.

Qualora vi sia contrasto tra le parti relativamente al Valore Commerciale da attribuire all'Autoveicolo al tempo del Sinistro, queste convengono di demandare l'accertamento e/o la valutazione a due Periti nominati uno dall'Assicuratore ed uno dall'Aderente con apposito atto unico. I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito, la valutazione sarà effettuata dall'unico Perito nominato e le Parti convengono espressamente che la decisione di quest'ultimo avrà effetti vincolanti per entrambe le Parti.

Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Le Parti si impegnano sin d'ora a riconoscere alla determinazione peritale gli stessi effetti di un contratto tra esse direttamente pattuito.

L'accredito all'Aderente od ai suoi aventi causa da parte dell'Assicuratore costituisce prova liberatoria di avvenuto pagamento.

Art. 14. Reclami

Reclami rivolti all'Assicuratore.

Eventuali reclami relativi alla presente Polizza, devono essere presentati per iscritto dall'esponente al seguente indirizzo postale:

PSA Insurance Europe Ltd c/o Banca PSA Italia S.p.A.
Via Gallarate 199, 20151 Milano

oppure per e-mail al Responsabile dei Reclami all'indirizzo: psainsurancecomplaints@mpsa.com.

L'Assicuratore s'impegna a comunicare per iscritto l'avvenuto ricevimento del reclamo non appena ricevuto e a rispondere e definitivamente allo stesso entro 15 giorni dalla data di ricezione di tutti i documenti necessari al suo esame. Nel caso in cui l'analisi del reclamo non sia completata entro 15 giorni dalla sua ricezione, l'Assicuratore informerà il reclamante su:

- i. le cause del ritardo;
- ii. il nuovo termine temporale previsto per la risoluzione del reclamo.

Se il richiedente non si ritiene soddisfatto dell'esito del reclamo l'esponente potrà rivolgersi all'Autorità di vigilanza maltese The



PSA INSURANCE EUROPE Ltd

Office of the Arbiter for Financial Services istituita ai sensi del Arbiter for Financial Services Act (Cap.555) sito in 1st Floor, St Calcedonius Square, Floriana FRN 1530, Malta.; numero di telefono: 00356 80072366 oppure 00356 21249235, oppure compilando un questionario disponibile al seguente indirizzo: <https://www.mfsa.mt/consumers/complaints/?ver=10000>

Qualora l'Assicurato non riceva alcuna risposta al suo reclamo oppure ritenga che la risposta non sia soddisfacente, può scrivere all' IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (fax: 06.42.133.745 - 06.42.133.353) oppure mediante PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it, riportando chiaramente i seguenti elementi identificativi:

- nome, cognome e domicilio del reclamante; numero di telefono;
- identificazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo ed ogni documento utile a supporto dello stesso (copia del reclamo inviato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro ricevuto da quest'ultima, unitamente all'eventuale documentazione utile a descrivere meglio le relative circostanze).

Si fa presente che per inviare un reclamo all'IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito internet www.ivass.it/comepresentareunreclamo.

In merito alle controversie relative alla quantificazione del danno e all'attribuzione di responsabilità, si segnala che la procedura di reclamo non pregiudica la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria. In ogni caso, l'Assicurato può anche chiedere una mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010) e rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 15. Imposte ed oneri fiscali

Le imposte e gli altri oneri fiscali, presenti e futuri, relativi alla Polizza sono a carico dell'Aderente.

Art. 16. Legge applicabile

La Legge applicabile alla Polizza è quella Italiana.

Art. 17. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni da parte dell'Aderente all'Assicuratore con riferimento alla Polizza, dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed inviate al seguente indirizzo: Banca PSA Italia S.p.A., presso IdeaCall Srl, via Goldoni 38/40 – 20090 – Trezzano Sul Naviglio (MI). Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore saranno indirizzate all'indirizzo di residenza dall'Aderente, così come indicato sul contratto di locazione finanziaria o all'eventuale diverso domicilio indicato al momento dell'adesione.

Art. 18. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Aderente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, e in determinati casi la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 e 1910, comma 2, del c.c.

Art. 19. Estensione Territoriale

La garanzia ha validità in Italia ed, esclusivamente se l'Autoveicolo ivi si trovi transitoriamente (cioè per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi), nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione.

Art. 20. Foro competente

Per qualunque controversia derivante dall'applicazione od interpretazione della presente Polizza sorta tra l'Assicuratore e la Contraente (o uno di essi) da una Parte e dall'altra un Aderente e/o avente diritto, il Foro competente è, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o domicilio di quest'ultimo.

**MODULO DI ADESIONE ALLA POLIZZA
DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA "GAP" N° IT5H01**
stipulata da BANCA PSA Italia S.p.A. con PSA INSURANCE EUROPE Ltd.
Aggiornato al 1 Novembre 2021

Dati dell'Aderente alla polizza			
Cognome e nome / Ragione sociale		Codice fiscale/P.Iva	
Data di Nascita	Telefono 1	Telefono 2	E-mail
Indirizzo di residenza / sede legale		Numero civico	Codice Postale
Dati dell'Autoveicolo oggetto di copertura			
Tipo di Autovettura		Targa	
Modello	Marca		
Prezzo d'acquisto dell'Autoveicolo oggetto di copertura: prezzo Fattura			
Dati contratto di locazione finanziaria:			
Contratto di locazione finanziaria n°: numero contratto		Durata leasing (n. Rate): Durata contratto	
Rata mensile leasing: importo Rata			

Premio Assicurativo:

Premio mensile Polizza GAP Protezione Leasing (Valore d'Acquisto * 0.12%): «Premio Mensile» (incluse imposte 13,5%)

Costi aggiuntivi a carico dell'Aderente----- Zero (0)

Importo percepito dall'intermediario: «Importo Intermediario» (35% del premio mensile al netto delle imposte)

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA POLIZZA "GAP Protezione Leasing "

L'Aderente con la sottoscrizione del presente modulo conferma la piena adesione - già manifestata nel corso della telefonata del «Data Vendita» alla Polizza Collettiva n. IT5H01 denominata "GAP Protezione Leasing " tra PSA Insurance Europe Ltd e Banca PSA Italia S.p.A..

Il premio assicurativo mensile sarà corrisposto dall'Aderente a Banca PSA Italia S.p.A., unitamente alla rata di rimborso del finanziamento e con le stesse modalità di pagamento (ossia mediante mandato SEPA). Banca PSA Italia S.p.A. provvederà a corrispondere direttamente il premio ricevuto a PSA Insurance Europe Ltd.

DATA _____ FIRMA DELL'ADERENTE _____

L'Aderente dichiara di conoscere e di avere ricevuto prima della conferma di adesione il Set Informativo, comprensivo del Documento Informativo Precontrattuale Danni, del Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo Danni, delle Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario, nonché il presente Modulo di Adesione. L'Aderente dichiara, inoltre, di aver ricevuto e compreso ogni informazione relativa a caratteristiche, durata, costi e limiti della copertura assicurativa ed ogni altro elemento utile ai fini di una completa e corretta valutazione della stessa e di accettare le Condizioni Generali di Assicurazione.

AVVERTENZA: L'Aderente dichiara, altresì, di essere consapevole che eventuali dichiarazioni false e reticenti rese in sede di conclusione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono compromettere il diritto alla Prestazione e comportare la conseguente perdita totale o parziale dell'indennizzo.

DATA _____ FIRMA DELL'ADERENTE _____

L'Aderente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara di conoscere ed approvare specificatamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Assicurazione: art. 1 Oggetto della polizza, art. 2 Soggetti assicurati e veicoli assicurabili, art. 3 Durata, decorrenza e cessazione delle garanzie, art. 5 Pagamento del Premio, art. 6 Estinzione anticipata del contratto di locazione finanziaria, art. 8 Prestazione assicurativa, art. 10 Esclusioni, art. 13 Liquidazione dei sinistri e art. 19 Estensione Territoriale.

DATA _____ FIRMA DELL'ADERENTE _____

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR")

Dichiaro di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati di cui alla Sezione Informativa sulla protezione dei dati del Set Informativo, fornitami, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") dall'Assicuratore.

Sono consapevole che il mancato conferimento dei dati personali, necessari all' Assicuratore per le finalità illustrate nella Informativa sulla protezione dei dati, comporta l'impossibilità di dare esecuzione al rapporto contrattuale.

DATA _____ FIRMA DELL'ADERENTE _____

**MODULO DI ADESIONE ALLA POLIZZA
DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA "GAP Protezione Leasing" N° IT5H01
stipulata da BANCA PSA Italia S.p.A. con PSA INSURANCE EUROPE Ltd.
Aggiornato al 1 Novembre 2021**

Dati dell'Aderente alla polizza			
Cognome e nome / Ragione sociale			Codice fiscale/P. Iva
Data di Nascita	Telefono 1	Telefono 2	E-mail
Indirizzo di residenza / sede legale		Numero civico	Codice Postale
Dati dell'Autoveicolo oggetto di copertura			
Tipo di Autovettura			Targa
Modello	Marca		
Prezzo d'acquisto dell'Autoveicolo oggetto di copertura: prezzo Fattura			
Dati contratto di locazione finanziaria:			
Contratto di locazione finanziaria n°: numero contratto			Durata leasing (n. Rate): Durata contratto
Rata mensile leasing: importo Rata			

Premio Assicurativo:

Premio mensile Polizza GAP Protezione Leasing (Valore d'Acquisto * 0.12%): «PremioMensile» (incluse imposte 13,5%)

Costi aggiuntivi a carico dell'Aderente----- Zero (0)

Importo percepito dall'intermediario: «ImportoIntermediario» (35% del premio mensile al netto delle imposte)

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA POLIZZA "GAP Protezione Leasing "

L' Aderente con la sottoscrizione del presente modulo conferma la piena adesione - già manifestata nel corso della telefonata del «DataVendita» alla Polizza Collettiva n. IT5H01 denominata "GAP Protezione Leasing " tra PSA Insurance Europe Ltd e Banca PSA Italia S.p.A..

Il premio assicurativo mensile sarà corrisposto dall'Aderente a Banca PSA Italia S.p.A., unitamente alla rata di rimborso del finanziamento e con le stesse modalità di pagamento (ossia mediante mandato SEPA). Banca PSA Italia S.p.A. provvederà a corrispondere direttamente il premio ricevuto a PSA Insurance Europe Ltd.

DATA _____ FIRMA DELL'ADERENTE _____

L'Aderente dichiara di conoscere e di avere ricevuto prima della conferma di adesione il Set Informativo, comprensivo del Documento Informativo Precontrattuale Danni, del Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo Danni, delle Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario, nonché il presente Modulo di Adesione. L'Aderente dichiara, inoltre, di aver ricevuto e compreso ogni informazione relativa a caratteristiche, durata, costi e limiti della copertura assicurativa ed ogni altro elemento utile ai fini di una completa e corretta valutazione della stessa e di accettare le Condizioni Generali di Assicurazione.

AVVERTENZA: L'Aderente dichiara, altresì, di essere consapevole che eventuali dichiarazioni false e reticenti rese in sede di conclusione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono compromettere il diritto alla Prestazione e comportare la conseguente perdita totale o parziale dell'indennizzo.

DATA _____ FIRMA DELL'ADERENTE _____

L'Aderente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara di conoscere ed approvare specificatamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Assicurazione: art. 1 Oggetto della polizza, art. 2 Soggetti assicurati e veicoli assicurabili, art. 3 Durata, decorrenza e cessazione delle garanzie, art. 5 Pagamento del Premio, art. 6 Estinzione anticipata del contratto di locazione finanziaria, art. 8 Prestazione assicurativa, art. 10 Esclusioni, art. 13 Liquidazione dei sinistri e art. 19 Estensione Territoriale.

DATA _____ FIRMA DELL'ADERENTE _____

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR")

Dichiaro di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati di cui alla Sezione Informativa sulla protezione dei dati del Set Informativo, fornitami, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") dall'Assicuratore.

Sono consapevole che il mancato conferimento dei dati personali, necessari all' Assicuratore per le finalità illustrate nella Informativa sulla protezione dei dati, comporta l'impossibilità di dare esecuzione al rapporto contrattuale.

DATA _____ FIRMA DELL'ADERENTE _____

Informativa sulla protezione dei dati

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), forniamo di seguito l'Informativa relativa al trattamento dei **Dati personali** (intendendosi qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale) forniti direttamente dall'assicurato Aderente (nel prosieguo anche solo "**Aderente**" o l' "**Interessato**") che sarà svolto nell'ambito della gestione ed esecuzione della Polizza.

1. Titolare del trattamento

1.1 Il Titolare del trattamento è:

PSA Insurance Europe Ltd società facente parte del Gruppo Peugeot SA Group e del Gruppo Santander Consumer Finance, con Direzione generale e sede sociale in 53, MIB House, Abate Rigord Street - Ta' Xbiex, XBX 1122, Malta; indirizzo di posta elettronica: psainsurance@mpsacom (nel prosieguo anche solo il "**Titolare**" o l' "**Assicuratore**").

2. Finalità della richiesta del trattamento dei Dati personali per il soggetto interessato, base giuridica e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei Dati personali

2.1. L'Assicuratore, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, stabilisce che i Dati personali dell'Aderente (i.e. nome, cognome, codice fiscale, partita IVA, telefono, e-mail, indirizzo, tipo/modello/valore d'acquisto dell'autoveicolo dati di polizza e dati del finanziamento) sono trattati per le seguenti finalità:

- (i) stipulare, gestire ed eseguire la Polizza (comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'acquisizione delle informazioni prima della sottoscrizione della Polizza, l'esecuzione delle operazioni sulla base degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della Polizza, la liquidazione dei Sinistri in relazione esclusivamente allo svolgimento dell'attività assicurativa);
- (ii) per soddisfare obblighi giuridici, regolamenti, normativa comunitaria o disposizioni di autorità pubbliche od organi di vigilanza o controllo e in particolare la lotta contro il riciclaggio del denaro sporco, contro la frode assicurativa;
- (iii) per l'analisi e controlli incrociati dei Dati personali dell'Aderente con quelli dei partners dell'Assicuratore al fine di migliorare i nostri prodotti e servizi;
- (iv) per accertare, esercitare o difendere i diritti in sede giudiziaria.

2.2 La base giuridica per il trattamento di cui alla finalità 2.1(i) è la Polizza, per il trattamento di cui alla finalità 2.1(ii) è l'obbligo di legge, per il trattamento di cui alla finalità 2.1(iii) è lo specifico consenso dell'Aderente e per il trattamento di cui alla finalità 2.1(iv) è il legittimo interesse dei Titolari ad esercitare o difendere i propri diritti in sede giudiziaria, sul quale si ritiene che non prevalga alcun diritto, interesse o libertà fondamentale dell'Aderente.

2.3. Le summenzionate finalità necessitano del trattamento dei Dati personali di ciascun Aderente. Il conferimento dei Dati personali non è obbligatorio. Tuttavia, il mancato conferimento dei Dati personali per le finalità di cui ai paragrafi 2.1(i), 2.1(ii) e 2(iv), pur se legittimo, potrebbe compromettere l'instaurazione e/o la normale esecuzione del rapporto contrattuale, mentre il mancato conferimento dei dati per la finalità di cui al paragrafo 2.1(iii) non avrà alcuna conseguenza sulla possibilità di stipulare e gestire la Polizza ma non sarà possibile analizzare e valutare i Dati personali dell'Aderente.

2.4. Nell'ambito della gestione ed esecuzione della Polizza, è possibile che l'Aderente comunichi all'Assicuratore dati personali di terze parti per finalità comunque connesse ed accessorie alla gestione della Polizza, come ad esempio quella di beneficiare della Prestazione. Nell'ambito di tale trattamento di dati personali di terze parti, l'Aderente si pone come titolare del trattamento e garantisce all'Assicuratore che: i) i dati dei soggetti minori che dovesse comunicare all'Assicuratore sono trattati nell'esercizio della patria potestà, ii) i dati di soggetti terzi sono trattati in conformità con le disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati e iii) i predetti terzi sono stati dall'Aderente preventivamente e debitamente informati in relazione al trattamento medesimo e lo hanno autorizzato in tal senso.

3. Modalità del trattamento dei Dati personali

3.1. I Dati personali dell'Aderente sono trattati (durante la raccolta, la conservazione, l'uso, la notifica alle parti e alle autorità pubbliche e agli organi di vigilanza) mediante strumenti manuali, informatici ed elettronici automatizzati, per il periodo necessario al raggiungimento delle finalità per cui sono stati raccolti come meglio specificato al paragrafo 6 "Tempi di conservazione" che segue. Per garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati personali e prevenirne la perdita, l'uso illecito o improprio e gli accessi non autorizzati, l'Assicuratore ha adottato specifiche misure di sicurezza in conformità alla vigente normativa in materia di protezione dei dati.

3.2 I Dati personali non saranno oggetto di processo decisionale automatizzato.

4. Comunicazione dei Dati personali

4.1. Per le finalità indicate al paragrafo 2 che precede, i Dati personali saranno trattati da coloro che sono all'interno dell'organizzazione dell'Assicuratore (ad es. dipendenti dei seguenti uffici: Amministrazione, Procurement, Finanza) o all'esterno della stessa (ad es. soggetti che offrono assistenza legale, IT o servizi di spedizione, di controllo e vigilanza della compagnia) e, in ogni caso, da coloro che sono responsabili del trattamento – nell'esercizio delle loro funzioni – e che possono venire a conoscenza dei Dati personali dell'Aderente. Tali soggetti sono designati per iscritto dall'Assicuratore quali Responsabili del trattamento dei dati o Incaricati al trattamento dei dati.

4.2. I Dati personali raccolti esclusivamente per il raggiungimento delle finalità indicate al paragrafo 2 che precede possono pertanto essere comunicati:

- a) nell'ambito delle rispettive competenze, a persone fisiche o giuridiche che si occupano dei sistemi informatici dell'Assicuratore e/o a terzi che svolgono servizi specifici per conto dell'Assicuratore (ad es. assistenza legale, IT, servizi di elaborazione e trasmissione delle informazioni ai/dai clienti anche mediante call center; servizi di archiviazione della documentazione, assistenza ai clienti, gestione e controllo delle frodi, obblighi di vigilanza, revisione e certificazione dell'attività dell'Assicuratore anche nell'interesse del cliente, consulenza, recupero crediti, servizi bancari, finanziari o assicurativi);
- b) alle parti che costituiscono la cosiddetta "filiera assicurativa" (ad es. intermediari, riassicuratori, coassicuratori);
- c) alle parti che distribuiscono prodotti e servizi dell'Assicuratore;
- d) alle società appartenenti al Gruppo PSA Peugeot Citroën e a Santander Consumer Finance Group, ad essi collegate o da essi controllate;
- e) Banca PSA Italia S.p.A.;
- f) PSA Insurance Manager.

4.3. I soggetti a cui i Dati personali dell'Aderente possono essere comunicati sono inseriti in un elenco aggiornato disponibile presso la sede legale dell'Assicuratore.

Tali soggetti utilizzeranno i Dati personali ricevuti in qualità di "Titolari autonomi del trattamento dei dati" salvo il caso in cui siano designati dall'Assicuratore "Responsabile del trattamento dei dati".

4.4 La comunicazione dei Dati personali sarà effettuata solo all'interno dell'UE.

5. Trasferimento dei Dati personali

5.1. I Dati personali dell'Aderente non saranno trasmessi al di fuori dell'Unione Europea.

5.2. Se necessario per le finalità summenzionate, i Dati personali possono essere trasferiti in Paesi dell'Unione Europea o Paesi extra UE che offrono un livello di protezione adeguato sulla base di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea ed in ogni caso a fronte dell'adozione di misure adeguate in conformità con le previsioni del GDPR.

6. Tempi di conservazione

6.1 I Dati personali dell'Assicurato per le finalità di cui al paragrafo 2.1(i), 2.1(ii), 2.1(iii) e 2(iv) saranno conservati per la durata necessaria per la gestione della Polizza e non eccederà i 10 (dieci) anni successivi alla scadenza o alla cessazione per qualsiasi motivo della Polizza o dall'ultima comunicazione con il cliente a seconda di quale dei due eventi si è verificato per ultimo, fatti salvi i casi in cui l'ulteriore conservazione sia giustificata da ulteriori esigenze di legge, da contenziosi e/o da richieste delle autorità competenti.

7. Diritti dell'Assicurato

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere b), c) e d) e 15-22 del GDPR, l'Assicurato:

- a) ha il diritto di chiedere l'**accesso** ai propri Dati personali unitamente a indicazioni relative alla finalità del trattamento, alla categoria dei Dati personali trattati, ai soggetti o categorie di soggetti ai quali essi sono stati o saranno comunicati (con indicazione dell'eventualità in cui tali soggetti siano situati in paesi terzi o siano organizzazioni internazionali), quando possibile, al periodo di conservazione dei Dati personali o ai criteri utilizzati per determinare tale periodo, all'esistenza dei propri diritti di rettifica e/o cancellazione dei Dati personali, di limitazione del trattamento e di opposizione al trattamento, al diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, all'origine dei dati, all'esistenza e alla logica applicata in caso di processo decisionale automatizzato. Qualora eserciti tale diritto e salvo diverse indicazioni, l'Aderente riceverà una copia in formato elettronico dei propri Dati personali che formano oggetto di trattamento.
- b) ha inoltre diritto di ottenere:
 - i. la **rettifica** dei propri Dati personali, qualora gli stessi risultino inesatti o incompleti;
 - ii. la **cancellazione** dei propri Dati personali, qualora sussista una delle condizioni di cui all'art. 17 del GDPR (ad esempio: i dati personali non risultano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti, l'Aderente decide di revocare il proprio consenso al trattamento – ove questo ne rappresenti la base giuridica – e non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento stesso, l'Aderente si oppone al trattamento e non prevalga altro interesse legittimo del Titolare, i Dati personali dell'Aderente sono trattati illecitamente);
 - iii. la **limitazione** del trattamento dei Dati personali che riguardano l'Aderente 1) per il tempo necessario al Titolare ad appurare l'esattezza dei Dati personali dell'Aderente (nel caso in cui l'Aderente l'abbia contestata), o 2) qualora il trattamento dei Dati personali risulti illecito e l'Aderente chieda, in luogo della cancellazione dei propri dati personali, la limitazione del relativo trattamento, o 3) quando il Titolare non abbia più bisogno dei Dati personali dell'Aderente ma gli stessi siano per l'Aderente necessari per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, o, infine, 4) per il tempo necessario a valutare l'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto a quelli dell'Aderente, qualora l'Aderente si sia opposto al trattamento dei propri Dati personali ai sensi del punto c) che segue;
 - iv. i Dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico anche al fine di trasmetterli ad altro titolare, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati (cd. diritto alla **portabilità dei dati**). Se di interesse dell'Aderente, potrà chiedere al Titolare di trasmettere i propri Dati personali direttamente all'altro titolare, se ciò risulterà tecnicamente fattibile.
- c) ha inoltre diritto di **opporsi** al trattamento dei propri Dati personali, qualora tale trattamento sia effettuato ai sensi dell'art. 6.1 lett. e) (i.e. per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il Titolare) o lett. f) (i.e. per perseguire un legittimo interesse del Titolare) del GDPR, a meno che non sussistano motivi legittimi cogenti del Titolare a procedere al trattamento, ai sensi dell'art. 21 del GDPR.
- d) ha il diritto di **revocare in ogni momento il consenso** prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento dei propri Dati personali basato sul consenso ed effettuato prima della revoca.
- e) qualora effettuato, ha il diritto di **non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato**, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che la riguardano o che indica in modo analogo significativamente sulla sua persona, avendo altresì il diritto di **ottenere l'intervento umano** da parte del titolare, di **esprimere la propria opinione** e di **contestare la decisione**.
- f) qualora non sia soddisfatto del trattamento dei propri Dati personali dal Titolare effettuato, ha il diritto di **proporre un reclamo** al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale di tale autorità (www.garanteprivacy.it).
- g) Le eventuali rettifiche o cancellazioni dei Dati personali dell'Aderente o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell'Aderente - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato - saranno dal Titolare **comunicate a ciascuno dei destinatari** cui saranno stati eventualmente trasmessi i Dati personali dell'Aderente in conformità alla presente informativa.

8. Ulteriori informazioni: Data Protection Officer (DPO) e esercizio dei diritti dell'interessato

L'esercizio dei diritti che precedono non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. Il Titolare potrebbe richiedere all'Aderente di verificare l'identità dello stesso prima di intraprendere ulteriori azioni a seguito della richiesta.

L'Assicurato può esercitare i propri diritti inviando un'e-mail a psainsurance-privacy@mpsa.com o per posta scrivendo a: Data Protection Officer (DPO), PSA Insurance, 53, MIB House, Abate Rigord Street, Ta Xbiex, XBX1122.

Per ricevere ulteriori informazioni sul trattamento dei Dati personali e anche per l'esercizio dei suddetti diritti previsti dalla legge in materia di trattamento dei dati applicabile, l'Aderente può rivolgersi a BANCA PSA Italia S.p.A., Via Gallarate, 199, Milano (MI), e-mail: serviziassicurativi@psa-finance.com, quale Responsabile del trattamento dei dati, che inoltrerà la richiesta all'Assicuratore.